

- 2) dei prodotti della categoria 29 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 59/95 oppure tra il 14 febbraio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 3) dei prodotti delle categorie 14, 17 e 29 spediti prima del 1° gennaio 1995 dalla Cina nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, a condizione che siano presentati per l'immissione in libera pratica prima del 31 marzo 1995 nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, siano destinati esclusivamente al consumo interno in detti paesi e siano stati ammessi nel territorio dei paesi in questione a norma del regime nazionale che sarebbe stato applicato prima della data dell'adesione;

considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2, le importazioni nella Comunità delle categorie dei prodotti (categorie 14, 17 e 29) specificati in allegato e originari della Cina sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995.

#### *Articolo 2*

Le importazioni dei prodotti delle categorie 14, 17 e 29 di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, che si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti soggetti ai limiti quan-

titativi fissati nell'allegato V di detto regolamento e in particolare al sistema di duplice controllo di cui all'allegato III del medesimo regolamento.

Tutti i quantitativi di prodotti compresi nelle categorie 14, 17 e 29, esportati nella Comunità dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1995 e immessi in libera pratica, sono dedotti dai rispettivi quantitativi stabiliti in allegato.

#### *Articolo 3*

I limiti quantitativi stabiliti per il 1995 non ostano all'importazione:

- 1) dei prodotti delle categorie 14 e 17 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2797/94 oppure tra il 29 gennaio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 2) dei prodotti della categoria 29 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 59/95 oppure tra il 14 febbraio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 3) dei prodotti delle categorie 14, 17 e 29 spediti prima del 1° gennaio 1995 dalla Cina nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, a condizione che siano presentati per l'immissione in libera pratica prima del 31 marzo 1995 nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, siano destinati esclusivamente al consumo interno in detti paesi e siano stati ammessi nel territorio dei paesi in questione a norma del regime nazionale che sarebbe stato applicato prima della data dell'adesione.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*